

3) Reform der Provinzverwaltung

a) Riforma dell' Amministrazione provinciale.

Legge 27 dicembre 1928, n. 2962 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1929, n. 5).

Articolo 1. L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 2. Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Articolo 3. I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Province la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Province.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Articolo 4. Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Articolo 5. I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Articolo 6. Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge all'presidente e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Articolo 7. Il presidente della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il presidente può affidare al vice presidente speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

Articolo 8. Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

Articolo 9. Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 10. Alle deliberazioni del presidente e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale.

Articolo 11. Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 12. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle Provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

Articolo 13. Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Articolo 14. Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente

legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della presente legge.

b) Riforma della Giunta provinciale amministrativa.

Legge 27 dicembre 1928, n. 3123 (Gazzetta Ufficiale, 15 gennaio 1929, n. 12).

Articolo 1. La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del vice prefetto ispettore, di un consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'Intendenza di finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, i quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e durano in ufficio quattro anni.

Nelle Provincie, dove non esiste il vice prefetto ispettore, fa parte della Giunta un secondo consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonchè un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria dell'Intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista è a carico della Provincia. La misura delle medaglie è determinata per decreto Reale.

Articolo 2. Non possono essere destinati a far parte della Giunta provinciale amministrativa:

- a) il preside, il vice preside e i rettori della Provincia;
- b) i podestà e i membri delle Consulte municipali dei Comuni della Provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
- d) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Articolo 3. I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, udito l'interessato.

Articolo 4. La Giunta provinciale amministrativa, in sede giuris-